

AMADEO DE FUENMAYOR

LE PRELATURE PERSONALI E L'OPUS DEI

(A proposito di una monografia di Gaetano Lo Castro) (*)

L'abbondante bibliografia sulla nuova istituzione auspicata dal Vaticano II nel decr. *Presbyterorum ordinis*, n. 10, la prelatura personale, presenta una dottrina maggioritaria che, nel rispetto dei documenti del Concilio, delle disposizioni emanate da Paolo VI (motu pr. *Ecclesiae Sanctae* e cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*) e della normativa stabilita nel Codice di Diritto Canonico, intende la stessa come ente giurisdizionale gerarchico di carattere personale. Per questa dottrina, la nuova figura giuridica rappresenta un contributo nuovo ed originale, secondo norme di diritto umano, allo sviluppo della struttura gerarchica giurisdizionale della Chiesa, il cui nucleo essenziale è di diritto divino.

Non manca tuttavia nella letteratura canonica un settore minoritario che dissente dalla dottrina maggioritaria principalmente su due questioni: in primo luogo, sulla natura delle prelature personali quali enti di carattere giurisdizionale; in secondo luogo, sulla possibilità di appartenenza a pieno titolo dei laici a tali prelature. Ruotano attorno a queste due questioni tutte le altre, sulle quali alcuni autori sostengono divergenti opinioni.

Nella sua recente monografia, il prof. Gaetano Lo Castro esamina la ricca tematica delle prelature personali secondo diverse prospettive: metodologiche, critiche, dogmatico-ricostruttive e problematiche, ad ognuna delle quali è dedicato un capitolo del libro. L'autore considera — bisogna dire con peculiare profondità — molti aspetti delle prelature personali già studiati dalla dottrina precedente, per mettere in evidenza l'inconsistenza della dottrina dissenziente, rappresentata dal settore minoritario.

(*) G. LO CASTRO, *Le prelature personali. Profili giuridici*, Milano, ed. Giuffrè, 1988, VII + 296 pp.

Nel redigere queste note è mia intenzione mettere in rilievo la problematica trattata dal professore dell'Università « La Sapienza » di Roma e presentare un riassunto dei contributi principali della monografia recensita. Nel sottolineare tali contributi, mi permetterò anche di aggiungere qualche informazione e riflessione personale.

La questione metodologica e le questioni dibattute.

Il primo precipuo contributo del prof. Lo Castro è dato da una corretta impostazione metodologica del problema (all'inizio della monografia), mirante fra l'altro a chiarire quale luogo occupa la prelatura Opus Dei nello studio del tema più generale delle prelature personali, e se esistono — come affermano o suggeriscono gli autori del settore minoritario — antinomie fra l'istituzione di questa prima e fino ad ora unica prelatura personale e le norme generali in proposito, sia conciliari sia codiciali.

Ricorda l'autore che per la corretta comprensione di un istituto non si può prescindere dall'applicazione che ne è fatta dalla prassi amministrativa, dall'interpretazione giurisprudenziale e, prima ancora, dallo stesso legislatore con le norme particolari dettate al riguardo. In tale applicazione il diritto trapassa infatti da disegno astratto a vita concreta strutturante una determinata società.

Per quanto concerne il nuovo istituto delle prelature personali, esiste una linea di continuità fra l'idea iniziale (quella del Concilio) e la sua successiva e progressiva attuazione in tre provvedimenti legislativi generali (il motu pr. *Ecclesiae Sanctae*; la cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*; il Codice di Diritto Canonico), fino alla per così dire sua incarnazione in un'istituzione viva e operante mediante un adeguato provvedimento normativo (la cost. ap. *Ut sit*).

È importante avvertire che sia le disposizioni provvisorie del motu pr. *Ecclesiae Sanctae* sia quelle definitive del Codice sono state concepite come norme *quadro*. La legge *quadro*, com'è noto, è un modo di legiferare che consente al legislatore, in attuazione dei principi dallo stesso prefissati, di rispondere alle esigenze ecclesiali con un'articolata ed adeguata normativa. Ciò significa nel caso concreto che, nel rispetto di alcuni tratti essenziali comuni (natura giuridica, poteri del prelado, *iter* istitutivo, necessità di coordinamento con le chiese locali ove svolgono le loro attività), le prelature personali possono presentare caratteri diversi in relazione alla missione loro affidata.

Le anzidette previsioni hanno ricevuto una prima (e finora unica) attuazione pratica con la cost. ap. *Ut sit*, mediante la quale è stata eretta la prelatura personale Opus Dei. Secondo l'a., le norme attuative di questa costituzione apostolica sono specifiche alla prelatura eretta, ma in quanto appunto attuative, si muovono lungo le linee indicate dalle norme generali in materia. Queste ovviamente potranno ricevere in altri casi un'attuazione diversa (quanto, ad esempio, alla composizione strutturale dell'ente, quanto alla giurisdizione del prelado, ecc.), per un verso congrua con i tratti essenziali di una prelatura personale, per un altro verso adeguata ai compiti specifici dell'ente da istituire.

In altre parole, e si tratta di un criterio ermeneutico di somma importanza, nello studio del tema generale delle prelature personali non solo non si può prescindere dalla prelatura personale Opus Dei, ma, al contrario, si deve tenere presente la cost. ap. *Ut sit* quale atto che esprime l'interpretazione data dal legislatore supremo alle norme generali del Codice in materia di prelature personali; beninteso, la normativa codiciale, data la sua natura di legge *quadro*, ammette, entro certi limiti, diverse applicazioni concrete.

Nei confronti di coloro che credono di ravvisare una contraddizione o un'antinomia fra le norme della cost. ap. *Ut sit* e il Codice di Diritto Canonico, il prof. Lo Castro scrive: « Più rispondente al vero sembra ritenere che taluni problemi da certi settori dottrinali giudicati controversi o controvertibili con riferimento alle norme codiciali (qual è quello della composizione organica della prelatura), abbiano ricevuto dal legislatore, attraverso la cost. ap. *Ut sit*, una soluzione concreta, la quale dunque esprime l'interpretazione che il legislatore ha dato delle norme da lui stesso poste nel codice. Tale soluzione mostra conseguentemente in maniera perspicua l'idea del legislatore sulle norme controverse, i cui effetti vanno ben oltre la fattispecie concreta che l'ha occasionata ».

L'itinerario giuridico dell'Opus Dei.

Con l'erezione in prelatura personale, mediante la cost. ap. *Ut sit* di Giovanni Paolo II, l'Opus Dei è giunto al termine di un lungo cammino, percorso alla ricerca di una configurazione giuridica adeguata al suo carisma fondazionale. Sono tappe di questo cammino le sue successive configurazioni come pia unione, società di vita comune e istituto secolare, tutte caratterizzate dal fatto di essere formule di

natura associativa inadeguata per tale ente, alle quali fu necessario ricorrere provvisoriamente, essendo le uniche previste dal diritto allora vigente.

Sembra che ci si possa domandare: perché, con quale scopo e per quale ragione l'Opus Dei è stato trasformato in prelatura personale?

La cost. ap. *Ut sit*, nella parte narrativa, parla della necessità di attribuire all'Opus Dei un'appropriata forma giuridica, « consona alle sue caratteristiche peculiari »; parla di una richiesta del fondatore dell'Opus Dei perché fosse trovata una configurazione ecclesiale adatta « in considerazione della natura teologica ed originaria dell'istituzione, oltre che per la sua maggiore efficacia apostolica »; parla ancora dello studio effettuato dagli organi competenti per trasformare l'Opus Dei « in accordo con la sua natura » e con le norme del Concilio Vaticano II. E la *declaratio Praelaturae personales* ⁽¹⁾, nella parte introduttiva, aveva del resto affermato che l'istituzione della prelatura assicurava all'Opus Dei « un ordinamento ecclesiale adeguato al suo carisma fondazionale ed alla sua realtà sociale ».

Molto opportunamente è stato notato che nel proemio della cost. ap. *Ut sit* viene utilizzato due volte il termine *trasformazione*, che descrive con esattezza la portata della decisione pontificia. Non si trattava semplicemente di introdurre alcune modifiche nelle norme sulle quali si reggeva l'Opus Dei, ma di conferirgli la forma giuridica ed ecclesiale che compete alla natura dell'Istituzione. Perciò il documento impiega proprio la parola *trasformazione*, per indicare che si conferisce la forma adatta all'Opus Dei, che viene così assunto nell'ambito delle istituzioni che appartengono alla struttura pastorale e gerarchica della Chiesa, uscendo pertanto dall'alveo, caratteristico del fenomeno associativo, in cui aveva dovuto in precedenza muoversi ⁽²⁾.

Qual è la portata di tale trasformazione? Quale cambiamento ha sperimentato l'Opus Dei per il fatto di essere stato eretto in prelatura personale?

(1) Questa *declaratio*, della Congr. per i Vescovi, fu pubblicata su « L'Osservatore Romano » del 28 novembre 1982 e, successivamente, il 2 maggio 1983, in AAS 75 (1983), p. 464-468.

(2) J.L. GUTIÉRREZ, *Unità organica e norma giuridica nella Costituzione Apostolica « Ut Sit »*, in *Romana* II (1986), 3, p. 349.

La sua finalità non è cambiata. La cost. ap. *Ut sit* si riferisce in particolare alla finalità della prelatura Opus Dei, mettendo in evidenza che essa s'impegna « a tradurre in realtà vissuta la dottrina della chiamata universale alla santità, e a promuovere in ogni ceto sociale la santificazione del lavoro professionale ed attraverso il lavoro professionale ».

Non è neppure cambiata la struttura organica dell'ente eretto in prelatura; la quale struttura è descritta nella cost. ap. *Ut sit* « come una compagine apostolica che, formata da sacerdoti e da laici, uomini e donne, è allo stesso tempo organica e indivisa, vale a dire, come un'istituzione dotata di unità di spirito, di fine, di regime e di formazione ».

Le parole testé riferite, che sono espressione delle caratteristiche peculiari dell'Opus Dei come fenomeno pastorale e apostolico, descrivono, con sobrietà e con esattezza, una delle questioni centrali che hanno solcato l'intero itinerario giuridico di quest'istituzione.

Il termine « compagine » è sinonimo di « organismo », « complesso intimamente intrecciato » o « unità strutturata » e, in ogni caso, significa una realtà sociale integrata da una pluralità di persone costituenti una profonda unità, alla quale ciascuno contribuisce mediante la sua propria e peculiare funzione. Prima della sua erezione in prelatura personale, l'Opus Dei costituiva, e continua a costituire dopo l'atto pontificio, un complesso di persone intimamente intrecciato, qualificato mediante due aggettivi: « indiviso », termine che rafforza l'idea di unità; ed « organico », che serve ad esprimere che i componenti di tale realtà ecclesiale (chierici e laici, uomini e donne, celibi e sposati, delle più diverse condizioni e circostanze personali), grazie appunto alla diversità del loro apporto, contribuiscono all'unità della stessa, la quale risulta dal mutuo complemento dei compiti e delle attività svolte dagli uni e dagli altri, i chierici e i laici.

La descrizione di questa realtà è punto di partenza per affermare, nella cost. ap. *Ut sit*, la necessità che le fosse conferita una « configurazione giuridica adeguata », e per concludere che tale configurazione è stata raggiunta pienamente mediante l'erezione in prelatura personale, composta da sacerdoti e laici, in unità di vocazione e complementarietà di funzioni. Tale presupposto storico e teologico è un dato fondamentale della costituzione della prelatura Opus Dei, in quanto unità pastorale, organica e indivisibile, sicché sarebbe stata completamente inadeguata una configurazione giuridica che fosse

applicabile ai soli chierici o ai soli laici: né gli uni né gli altri potrebbero da soli raggiungere la finalità della prelatura al servizio del bene comune della Chiesa, per il fatto che i loro compiti sono mutuamente complementari e, quindi, si richiedono l'un l'altro.

Questa struttura peculiare dell'Opus Dei non poté trovare la conveniente configurazione giuridica nella legislazione preconciliare. Come afferma la *cost. ap. Ut sit*, solo « dal momento in cui il Concilio Vaticano II ebbe introdotto nell'ordinamento della Chiesa per mezzo del decreto *Presbyterorum ordinis*, n. 10 — che fu reso esecutivo mediante il motu proprio *Ecclesiae Sanctae*, I, n. 4 — la figura delle prelature personali dirette alla realizzazione di peculiari opere pastorali, apparve chiaro che tale figura era perfettamente adeguata all'Opus Dei (*visa est ea ipsa Operi Dei apprime aptari*) ». La nuova figura costituiva la garanzia (che non era stato possibile conseguire mediante le precedenti soluzioni di carattere associativo) perché la strutturazione dell'ente assicurasse « l'unità di spirito, di fine, di regime e di formazione » del fenomeno pastorale, che adunava e continua ad adunare persone delle più diverse ed eterogenee condizioni di vita.

Commentando questo aspetto d'importanza capitale, il prof. Lo Castro scrive: « Quanti, non avendo compreso le peculiari connotazioni unitarie della nuova struttura ecclesiale, hanno tentato di inquadrarla in via definitiva nell'ordinamento secondo le categorie giuridiche esistenti nel vigore del codice pio-benedettino, allorché hanno riflettuto sull'Opus Dei, anche per indirizzare i provvedimenti che l'autorità ecclesiastica avrebbe dovuto adottare a suo riguardo, hanno necessariamente dovuto seguire o suggerire una strada scissionistica: di separare entitativamente (e non solo dunque ai soli fini formativi) gli uomini dalle donne, i celibi dagli sposati, i chierici dai laici e di creare e riconoscere molteplicità di enti al posto dell'unico ente che è l'Opus Dei ». Ed aggiunge: « Ma tali proposte, manifestanti un grave fraintendimento della realtà considerata, potevano al più essere aderenti e coerenti alle esigenze dei fenomeni associativi ».

La cost. ap. Ut sit e il Codice di Diritto Canonico.

L'attuale ordinamento della Chiesa presenta, sulle prelature personali, due gruppi di norme emanate dallo stesso supremo legislatore, il Papa Giovanni Paolo II: quelle inserite nel Codice di Diritto

Canonico, le quali si riferiscono alla nuova istituzione in termini generali; quelle contenute o richiamate dalla cost. ap. *Ut sit*, mediante la quale Giovanni Paolo II istituì la prelatura Opus Dei.

Il settore dottrinale che nega alle prelature personali la loro natura di enti di carattere giurisdizionale gerarchico e non ammette che i laici possano far parte delle stesse, pretende di ravvisare una contraddizione fra le norme codiciali e quelle che regolano la prelatura Opus Dei (la cost. ap. *Ut sit* e gli statuti chiamati *Codex iuris particularis Operis Dei*, formalmente promulgati con l'art. II della suddetta costituzione apostolica).

Per quale motivo esso afferma una tale contraddizione?

Possiamo ben dire che le norme che istituiscono e regolano la prelatura Opus Dei non concordano con il concetto che tali autori si son formati circa la natura e struttura dell'istituto delle prelature personali. Qui risiede l'origine e il motivo unico della discrepanza.

Dal punto di vista formale, le norme della prelatura Opus Dei sono contenute in un documento il quale — sia per il fatto d'essere di una costituzione apostolica sia per le clausole di stile in esso utilizzate — è abitualmente usato dalla Santa Sede per l'erezione di entità appartenenti all'organizzazione gerarchica della Chiesa; il che è pure in armonia con la dipendenza dell'ente eretto dalla Congregazione per i Vescovi, vale a dire dal dicastero della Curia Romana competente sulle entità integranti la struttura pastorale e gerarchica della Chiesa.

In secondo luogo — ed è questo uno degli aspetti più particolarmente presi di mira e combattuti dal settore minoritario —, le norme della prelatura Opus Dei sanciscono con ogni possibile chiarezza la piena appartenenza (*incorporazione*) dei laici alla Prelatura, assoggettando chierici e laici alla giurisdizione del prelado.

Sul presupposto che le norme del Codice non consentirebbero di concepire la prelatura come ente giurisdizionale gerarchico, si è assunto sotto un profilo formale che le norme istitutive e costitutive della prelatura Opus Dei e precisamente la cost. ap. *Ut sit* e gli statuti denominati *Codex iuris particularis Operis Dei*, dovrebbero passare al vaglio delle norme codiciali e, se a queste contrarie, dovrebbero essere ritenute abrogate, in quanto precedenti il Codice, a norma del can. 6 § 1 n. 2 dello stesso. Invero, rileva questa dottrina, la cost. ap. *Ut sit* porta la data del 28 novembre 1982, antecede cioè di circa due mesi il nuovo Codice di Diritto Canonico, promulgato con la cost. ap. *Sacrae disciplinae Leges* del 25 gennaio 1983.

Nell'esaminare questa dottrina sostenuta dal settore minoritario, il prof. Lo Castro valuta accuratamente ogni singolo argomento addotto, e lo fa mediante due serie di considerazioni. Da una parte, egli mostra la conformità sostanziale fra il regime generale previsto dal motu pr. *Ecclesiae Sanctae* in materia di prelature personali, le norme del codice e il regime della prima prelatura. D'altra parte, l'autore sottopone ad una valutazione critica, condotta con estremo rigore scientifico, la soluzione delle presunte antinomie normative ricercate sulla base dei criteri che regolano la successione delle leggi e fondate sull'erroneo presupposto della precedenza temporale della cost. ap. *Ut sit* rispetto al Codice. A tal fine, l'autore ricorda la necessità di distinguere, nella fattispecie complessiva cui sono ricollegati gli effetti tipici della legge, la fattispecie riguardante la perfezione o esistenza della legge dalla fattispecie attinente la sua vigenza ed efficacia.

La trasformazione dell'Opus Dei in prelatura personale è stata realizzata mediante un lungo processo, la cui ultima tappa, come afferma la stessa cost. ap. *Ut sit* ha inizio nel 1979 e si conclude nel 1983. In questo periodo di tempo hanno particolare rilevanza due date, vale a dire il 28 novembre 1982 (giorno in cui è data notizia su « L'Osservatore Romano » del provvedimento di natura amministrativa d'erezione della prelatura ed è pubblicata la dichiarazione *Praelaturae personales*) ed il 19 marzo 1983, giorno in cui ha luogo l'inaugurazione ufficiale della prelatura. Si deve notare che, a completamento del processo istitutivo della nuova prelatura, si è voluto formalizzare lo stesso processo, secondo la prassi seguita dalla Santa Sede per l'erezione di un ente giurisdizionale gerarchico, mediante un documento di massimo rango, vale a dire mediante una costituzione apostolica in forma di bolla; ciò è stato realizzato secondo la procedura stabilita — con l'intervento tanto della Congregazione per i Vescovi quanto della Segreteria di Stato — nonché attraverso un lavoro specializzato. Concretamente, il documento fu pronto solamente nel mese di marzo del 1983. La bolla *Ut sit* reca la data del 28 novembre 1982, e cioè la data rispondente all'atto pontificio d'erezione in essa formalizzato.

Nello studio delle successive fasi del processo istitutivo della Prelatura Opus Dei, il prof. Lo Castro giunge alle seguenti conclusioni:

a) dal 28 novembre 1982 al 19 marzo 1983 si ebbe solo il provvedimento di natura amministrativa istitutivo della prelatura, piena-

mente efficace: con esso l'ente, già esistente in fatto e riconosciuto secondo una diversa forma giuridica (istituto secolare), veniva qualificato giuridicamente come prelatura personale e poteva operare come tale;

b) tale effetto fu conservato con la cost. ap. *Ut sit*, la quale, a rimarcare il risultato raggiunto, porta una data coincidente con quella del provvedimento amministrativo, antecedente alla sua promulgazione o pubblicazione. La cost. ap. fu promulgata prima a viva voce, il 19 marzo 1983, nell'atto formale di esecuzione da parte del Nunzio Apostolico in Italia, e, poi, nella consueta forma della pubblicazione negli *Acta Apostolicae Sedis*, il 2 maggio dello stesso anno.

Seguendo i criteri regolanti la successione delle leggi nel tempo — con l'applicazione al caso concreto della fondamentale distinzione fra perfezione, vigenza ed efficacia della legge — è chiaro che la cost. ap. *Ut sit* istituyente la prelatura personale Opus Dei non antecede il Codice di Diritto Canonico, ma lo segue.

Qualora (ipoteticamente) si accettassero le tesi di coloro che, ritenendo di riscontrare contraddizioni fra le norme della prelatura personale Opus Dei e il Codice di Diritto Canonico, sostengono che quelle sono abrogate da questo, si avrebbe — come osserva il prof. Lo Castro — « che il romano pontefice con la cost. ap. *Ut sit*, promulgata successivamente al codice, e quindi nella piena consapevolezza delle sue norme, avrebbe istituito la prelatura personale Opus Dei, secondo le caratteristiche risultanti dalla stessa costituzione e dalle norme statutarie con essa sancite, per la durata di un anno; che è esattamente il tempo intercorrente dal momento in cui furono fatti decorrere (retroattivamente rispetto alla promulgazione, secondo quanto assumono più o meno esplicitamente le anzidette tesi) gli effetti della costituzione — 28 novembre 1982 — al momento in cui entrò in vigore il codice con la sua forza caducante delle norme contrarie — 27 novembre 1983 —. »

Tale conclusione non è condivisa da tutti i rappresentanti il settore minoritario, quelli cioè che concordano nel ravvisare contraddizioni fra le norme del Codice e le norme che regolano la prima e finora unica prelatura personale. Nota in effetti il Lo Castro come alcuni fra essi concludano che vi siano due tipi di prelature personali: quelle previste dal Codice — rispondenti alle vedute di chi sostiene tale opinione — e quelle configurate, lamentabilmente — sempre secondo l'opinione alla quale ci stiamo riferendo —, dalla cost. ap. *Ut sit*.

« Quando infatti — commenta il nostro autore — si pensi che il processo formativo della volontà legislativa universale (le norme del Codice) è andato di pari passo con quello della volontà normativa particolare; quando si rifletta sul fatto che è stato lo stesso legislatore, il Romano Pontefice, a condurre in porto si può dire contestualmente sia le norme generali sulle prelature personali sia le particolari, applicative di quella, nella istituzione della prima prelatura personale, apparirà del tutto improbabile un'interpretazione che vuol fare apparire contraddittorio o privilegiario il complesso normativo esaminato e vuol superare la contraddittorietà o pretendere il ritorno al diritto comune con inaccettabili ed infondate soluzioni proposte sul filo di un discorso giuridico-formale ». E — aggiunge il prof. Lo Castro — « il vero è che non è buon metodo interpretativo ritenere il legislatore incoerente ».

La natura giuridica delle prelature personali.

Una nota comune nella letteratura scientifica che si è occupata della nuova istituzione delle prelature personali sta nel rilievo da essa attribuito alla questione della loro natura giuridica, di così grande importanza per la comprensione del fenomeno studiato.

L'esame delle molteplici opinioni in proposito rivela che, in ultima analisi, la loro discrepanza circa questo tema centrale ha origine o, almeno, trova occasione, nella diversità di opinioni circa un'altra questione più ampia, che è presente nella discussione quale presupposto, pur non essendo talvolta espressamente menzionata. Questo presupposto opera a modo di fattore condizionante ed implica una presa di posizione circa due concreti interrogativi:

— sono le chiese particolari le uniche possibili strutture giurisdizionali gerarchiche della Chiesa?

— nell'attuale ordinamento canonico, esiste piuttosto un genere (quello degli enti giurisdizionali gerarchici), a cui appartengono, oltre alle chiese particolari, anche altri enti, i quali, secondo norme di diritto umano, sviluppano la costituzione gerarchica della Chiesa?

Quanti intendono che, nella struttura gerarchica della Chiesa, non esistono possibilità organizzative fuori delle chiese particolari, hanno dovuto per forza attribuire un'altra qualifica alle prelature personali e, a tal fine, si son visti obbligati a negare qualsiasi valore al chiaro disegno contrario che ispira, in linea di continuità, i documenti del Vaticano II (il n. 10 del decr. *Presbyterorum ordinis* e due

riferimenti del decr. *Ad gentes*), le norme di Paolo VI (motu pr. *Ecclesiae Sanctae* e cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*) e le norme emanate, in congruenza con quelle precedenti, da Giovanni Paolo II (cost. ap. *Ut sit, Codex Iuris Canonici*, e ora, recentemente, cost. ap. *Pastor Bonus*).

Il settore dottrinale minoritario concorda nell'affermare che le prelature personali non sono chiese particolari e che, pertanto, esse non formano parte della struttura gerarchica della Chiesa. Muovendo da questo presupposto, è attribuita alla nuova istituzione una natura giuridica diversa: si sostiene, infatti, che le prelature personali sono organi o istituti per una migliore distribuzione del clero, di natura societaria, privi di presbiterio proprio; oppure esse sono concepite come associazioni clericali di incardinazione e di apostolato, con laici che possono collaborare solo dall'esterno senza esserne parte; inoltre, secondo un'opinione già sopra riferita, esisterebbero due diversi modelli di prelature personali: quello previsto dal codice, ascrivibile al diritto delle associazioni e quello proprio della prima prelatura riconosciuta, l'Opus Dei, di carattere eccezionale, esclusivo alla stessa prelatura.

Le predette qualifiche della natura delle prelature personali non riescono a dare una spiegazione plausibile al dibattito conciliare in proposito e, di conseguenza, hanno portato a privare d'ogni valore le norme emanate dal supremo legislatore e a sostenere o ad insinuare che esiste fra le stesse una contraddizione.

Il Concilio intende le prelature personali (e non poteva essere altrimenti) secondo l'unico punto di riferimento allora esistente sotto il nome di *prelatura*, vale a dire le cosiddette prelature *nullius*; le intende, pertanto, come vere prelature. Per questo motivo, le prelature personali vengono menzionate nel decr. *Presbyterorum ordinis*, n. 10 accanto alle diocesi. Il testo conciliare si riferisce in concreto a « *peculiares dioeceses vel praelaturae personales* », e cioè a due istituzioni che, pur essendo fra loro differenti, sono considerate sotto l'aspetto comune a entrambe di costituire forme concrete della struttura della Chiesa auspiccate per la realizzazione di *peculiaris opera pastoralia*. D'altra parte, il decr. *Ad gentes*, promulgato con il decr. *Presbyterorum ordinis* il 7 dicembre 1965, stabilisce che « se (tuttavia) in certe regioni esistono dei gruppi di uomini che si astengono dall'abbracciare la fede cattolica, perché incapaci di adattarsi a quella forma particolare che la Chiesa ha ivi assunto, è senz'altro desiderabile che ad una tale situazione si provveda con misure particolari »,

rinviano concretamente alle prelature personali ⁽³⁾. Come si vede, queste nuove istituzioni sono concepite dal Concilio come strutture pastorali proprie della gerarchia ordinaria e dirette a concreti gruppi sociali.

Pochi mesi dopo la conclusione delle sedute conciliari, Paolo VI promulgò il motu pr. *Ecclesiae Sanctae* (6 agosto 1966), per dare esecuzione a quanto prescritto dai vari decreti, fra i quali il *Presbyterorum ordinis* e l'*Ad gentes*, sviluppando tra l'altro il quadro sostanziale delle prelature personali *ad peculiaria opera pastoralia vel missionalia perficienda pro variis regionibus aut coetibus socialibus*. Il motu pr. non trattava soltanto delle prelature per la distribuzione del clero: ciò si deduce non solo dal testo, redatto in termini inequivocabili, ma anche dalla diffusa consapevolezza dei circoli specializzati dell'epoca, espressa in termini netti, nel corso di una conferenza, dal p. Raimondo Bidagor, s.j., allora segretario della Commissione Pontificia per la revisione del Codice di Diritto Canonico. Dopo avere passato in rassegna una serie di questioni per le quali il dect. *Christus Dominus* e il motu pr. *Ecclesiae Sanctae* aprivano delle nuove prospettive per il lavoro della commissione pontificia, il p. Bidagor affermò infatti: « forse sarà ancora di maggior trascendenza la formazione di prelature, che possono essere erette per la realizzazione di opere pastorali o missionarie, con proprio statuto e con carattere personale, le quali costituiranno unità maggiori dell'organizzazione ecclesiastica » ⁽⁴⁾.

Paolo VI, cioè lo stesso Pontefice che aveva promulgato i documenti conciliari e li aveva reso esecutivi con il motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, mise in rilievo — nella cost. ap. *Regimi Ecclesiae universae* (15 agosto 1967) — l'indole delle prelature personali in quanto strutture gerarchiche ordinarie. Il n. 49 di questa costituzione apostolica affidò alla Congregazione per i Vescovi — nei luoghi non soggetti alle Congregazioni per le Chiese orientali o di Propaganda Fide — la competenza generale su tutte le istituzioni gerarchiche, mediante le quali organizza la Chiesa la propria attività pastorale nonché sui loro prelati, includendo le prelature personali fra le predette istituzioni ⁽⁵⁾.

⁽³⁾ Cfr. Conc. Vat. II, dect. *Ad gentes*, n. 20 e nota 4.

⁽⁴⁾ R. BIDAGOR, *Importancia del Decreto « Christus Dominus » en la legislación futura de la Iglesia*, relazione tenuta a Salamanca, nel settembre 1966, e pubblicata nel volume *La función pastoral de los Obispos. Trabajos de la XI Semana de Derecho Canónico*, Barcelona 1967, pp. 353-354.

⁽⁵⁾ Spetta alla Congregazione per i Vescovi erigere « auditis Conferentiis Episcoporum territorii, Praelaturas ad peculiaria opera pastoralia perficienda pro variis

Non potendo armonizzare questa norma con l'opinione che nega alle prelature personali la natura di enti di natura giurisdizionale gerarchica, qualche autore — che intende le stesse prelature come semplici organi amministrativi per la distribuzione del clero — sostiene che il legislatore avrebbe dovuto attribuire la competenza per erigerle alla congregazione per i vescovi « in arcta conexione cum Secretaria Status seu papali ».

Nel suo documentato studio, il prof. Lo Castro procede ad una accurata disamina di questo e di altri argomenti della dottrina divergente del settore minoritario sulla natura delle prelature personali. Egli così offre un importante contributo alla soluzione di questo problema centrale della nuova istituzione. I limiti di spazio impediscono qui di seguirlo nella ricca problematica che egli affronta con grande profondità, per cui mi limiterò a richiamare l'attenzione del lettore su alcuni aspetti di particolare rilievo.

— Egli afferma che « nessuna ragione dommatica impedisce che la Chiesa, nella sua suprema autorità, possa darsi nuove strutture istituzionali anche nella linea organizzatoria del rapporto *ordo-communitas*, beninteso nel rispetto della sua dimensione istituzionale di diritto divino ». « E peraltro — aggiunge l'autore — tale sviluppo non si è avuto solo con le prelature personali, ma con altri organismi come gli ordinariati militari. »

— L'autore affronta la qualifica giuridica delle prelature personali e lo fa con riguardo alla loro genesi, al loro fine ed alla funzione cui sono chiamate. E presenta, quale caratteristica determinante, il rapporto di immedesimazione funzionale organica con l'ordinamento; il quale criterio gli serve per stabilire la dovuta differenza — è questo uno dei suoi più validi contributi — fra gli enti gerarchici e quelli di natura associativa, con particolare riferimento alle associazioni pubbliche.

— Riveste particolare interesse lo studio realizzato dall'autore sulle prelature personali e i fenomeni ad esse affini. Per sintetizzare il suo pensiero, possono bastare alcuni brani della monografia:

Si riferisce il prof. Lo Castro al

« profondo significato dell'accostamento testuale fra diocesi e prelature personali espresso nel decr. *Presbyterorum*

regionibus aut coetibus socialibus », rinviando in calce — nella nota 15 di questo n. 49 — al decr. *Presbyterorum ordinis*, n. 10 e al motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, I, n. 4.

ordinis (n. 10)... accostamento che lascia distinti i fenomeni in sé, vedendoli uniti su un piano più generale e profondo. »

Ed aggiunge:

« La prelatura personale, in quanto prelatura, e la diocesi, in quanto diocesi, vanno accostate poiché in esse con la stessa intensità, anche se con finalità e modi diversi, vive e si realizza la linea istituzionale della Chiesa. »

Sostiene egli inoltre:

« Con la diocesi la prelatura personale presenta tratti comuni, perché entrambe appartengono ad un *genus* più ampio (quello delle strutture giurisdizionali di rilievo istituzionale): entrambe hanno appunto una struttura giurisdizionale gerarchica; entrambe mostrano di avere relazioni con l'organizzazione fondamentale della Chiesa; si presentano entrambe come sviluppo dell'organizzazione del rapporto *ordo-communitas*. Entrambe in definitiva sono comunità di fedeli, entrambe porzioni del popolo di Dio. Ma le prelature personali non sono diocesi: altre essendo le finalità di queste, altre di quelle; finalità che giustificano e richiedono tratti strutturali e funzionali diversi ».

Ed anche:

« La prelatura personale con la sua struttura giurisdizionale-gerarchica fa pertanto parte, a suo modo, della struttura fondamentale della Chiesa. »

I laici nelle prelature personali.

« Guardando alle norme del codice — scrive il prof. Lo Castro — si può sostenere che possano darsi prelature personali composte solo da chierici (oltre che dal prelato). Il punto è però se esse debbano essere formate solamente da chierici, e cioè se sia confliggente con la loro natura giuridica il pensarle come strutturalmente costituite, oltre che dal prelato e dal presbiterio, anche di laici, di laici dunque necessari per la realizzazione della specifica struttura prelatizia e per il raggiungimento delle sue finalità. »

Ciò che si discute è la possibilità che i laici partecipino *pleno iure* alla prelatura, di modo che siano parte integrante della stessa.

La risposta negativa a questa questione costituisce uno dei punti in cui convergono gli autori del settore dottrinale che nega alle prelaturre personali la natura di enti di carattere giurisdizionale gerarchico.

Una caratteristica costitutiva dell'Opus Dei, presente fin dall'inizio attraverso le diverse configurazioni giuridiche che esso dovette assumere, consiste appunto nel fatto che l'Opus Dei non è un raggruppamento di sacerdoti che chiama alcuni laici a collaborare alle proprie finalità, e neppure un'associazione di laici con alcuni sacerdoti consiglieri o cappellani. L'Opus Dei — come ha messo in evidenza Giovanni Paolo II nella cost. ap. *Ut sit* — è un'unità organica di sacerdoti e di laici sotto la giurisdizione di un proprio prelato; vale a dire, è una realtà di vita cristiana che presuppone e comporta costituzionalmente tanto l'attività laicale quanto quella sacerdotale.

In riferimento a questo dato fondamentale, il prof. Lo Castro esamina le norme che reggono la prelatura Opus Dei, nelle quali lo stesso legislatore supremo della Chiesa ha inequivocabilmente sancito che i laici sono assoggettati alla giurisdizione del prelato, e, pertanto, fanno parte integrante della prelatura, sono propriamente ad essa « incorporati » (6).

Tutta l'attività apostolica della prelatura non potrebbe essere compresa se non vista in un rapporto essenziale con l'esercizio del sacerdozio comune proprio dei fedeli laici. Gli statuti della prelatura iniziano appunto con questa definizione: « L'Opus Dei è una prelatura personale che comprende allo stesso tempo chierici e laici, per la realizzazione di un peculiare compito pastorale, sotto il governo di un prelato proprio ». Il n. 4, § 2 degli stessi statuti esprime, poi, l'intimo ed essenziale rapporto fra i chierici e i laici, affermando: « Il sacerdozio ministeriale dei chierici e il sacerdozio comune dei laici si intrecciano intimamente — *intime coniunguntur* — e mutuamente si richiamano e complementano — *se invicem requirunt et complent* —, per la realizzazione, in unità di vocazione e di regime, del fine che la prelatura cerca di raggiungere ».

È dunque ben evidente, come scrive l'autore, che, nel caso particolare della prelatura Opus Dei, i laici fanno parte *de essentia* dell'ente; senza di essi la prelatura personale non potrebbe conseguire la

(6) Cfr. cost. ap. *Ut sit*, n. III, circa la giurisdizione del prelato su chierici e laici. Nella dichiarazione *Praelaturae personales* (II, b; III, b; IV, c) è adoperata l'espressione « laici Praelaturae incorporati », utilizzata pure nel *Codex iuris particularis Operis Dei* (nn. 17 ss., 125, ecc.).

sua finalità, non potrebbe avere i suoi presbiteri (provenienti dai laici incorporati alla prelatura), non sarebbe venuta all'esistenza o cesserebbe di esistere.

Riferendosi alla cost. ap. *Ut sit*, commenta l'autore che « il legislatore inoltre distingue dalla prelatura un'associazione (la Società sacerdotale della Santa Croce) che istituisce — erige — con lo stesso atto (e che è dunque un'associazione pubblica) unendola intrinsecamente alla prelatura (art. I), dando così a vedere come esso sia pienamente consapevole, con riferimento al caso specificamente regolato, della diversità dei fenomeni. »

Con la trasformazione dell'Opus Dei in prelatura personale, si ottiene quel che non si poté raggiungere mediante le formule provvisorie di carattere associativo; di manifestare cioè chiaramente la condizione giuridica dei sacerdoti incardinati (sacerdoti secolari) e dei laici incorporati (semplici fedeli), sottoposti alla giurisdizione del prelado per eseguire il peculiare compito pastorale e apostolico dell'Opus Dei. La nuova configurazione permette anche — a differenza della formula precedente — che i sacerdoti incardinati nelle diverse diocesi, che si ascrivono alla Società Sacerdotale della Santa Croce, restino nella loro condizione di sacerdoti aderenti all'associazione senza essere sottoposti alla giurisdizione del prelado.

Essendo quindi inequivocabili le norme del legislatore supremo circa la prelatura Opus Dei che prevedono e regolano l'appartenenza dei fedeli laici alla stessa, è interessante valutare le ragioni addotte da quel settore dottrinale che ammette solo la partecipazione di laici alle prelature personali quali collaboratori esterni. Di questo studio si occupa l'autore in diversi luoghi della monografia.

Per segnalare alcuni fra i più validi apporti del prof. Lo Castro in proposito, mi sembrano particolarmente significative le seguenti idee.

C'è chi afferma che il motu pr. *Ecclesiae Sanctae* si limitò a prevedere una cooperazione esterna dei laici alla prelatura, senza che essi potessero essere considerati membri della stessa, giacché — dicono gli stessi autori — il motu pr. prevede che i laici, « *sive coelibes sive matrimonio iuncti*, potessero dedicarsi per mezzo di appropriate convenzioni con la loro perizia professionale al servizio delle opere e delle attività della prelatura ». Nei confronti di siffatta tesi, l'autore commenta che « se — come si vuol dare ad intendere con il risultato di rendere insignificante il dato normativo — il legislatore avesse pensato i laici semplicemente come prestatori di attività professiona-

li, non si vede perché si sarebbe posto un problema di celibato o di matrimonio; per prestare l'opera di dattilografo, portiere, avvocato o medico a favore di un'istituzione ecclesiale non si pone, né mai si è posto, un problema di *status* personale ecclesialmente rilevante. »

Qualuno afferma pure, per sostenere che i laici non possono formare parte della prelatura, che, nell'*iter* codiciale, si è verificata una significativa evoluzione del testo al riguardo: lo schema del Codice del 1982 parlava infatti di *incorporazione* dei laici alla prelatura, mentre il testo definitivo del can. 296 del codice menziona una *cooperazione organica*. Or dunque, qual è la portata di una tale espressione? Che cosa ha voluto il legislatore, utilizzando queste parole? L'espressione *cooperazione organica*, che affonda le sue radici nel magistero proposto dal Concilio Vaticano II circa la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla missione della Chiesa, fu scelta opportunamente (in sintonia con il carattere di « legge quadro » della normativa codiciale sulle prelature personali), appunto perché si tratta di un termine generico che ammette un ampio spettro di possibilità concrete. In rispondenza alle finalità perseguite e alle attività proprie di ogni prelatura personale, la partecipazione dei laici potrà essere più o meno intensa, dovendosi quindi determinare nei rispettivi statuti.

Esiste dunque una contraddizione fra le previsioni del can. 296 e le norme della prelatura Opus Dei che regolano l'*incorporazione* dei laici? L'autore mette in rilievo che, lungi dall'esistere una contraddizione fra le norme in questione, si può invece constatare una perfetta armonia fra le stesse, ed inoltre che le norme relative all'Opus Dei, in quanto si riferiscono ad una fattispecie di prelatura personale, esprimono con chiarezza il senso preciso delle norme più generali del Codice, emanate dallo stesso legislatore. Nell'ambito di quanto previsto nel can. 296, e cioè entro l'ampio margine della *cooperazione organica*, rientra pure la possibilità che i laici s'incorporino alla prelatura e si sottomettano alla giurisdizione del prelato, al fine di lavorare per il perseguimento del fine ecclesiale rientrante fra quelli previsti dal can. 296. Tale è il caso concreto dell'Opus Dei, che costituisce un esempio, fra altri possibili, della predetta partecipazione.

C'è pure chi trova difficoltà nel carattere volontario dell'atto di adesione alla prelatura da parte dei laici, mediante la convenzione prevista dal can. 296 del Codice; questo fatto — la volontarietà dell'atto — non consentirebbe di ascrivere tale ente fra quelli giurisdizionali gerarchici.

Per l'autore, la difficoltà testé esposta è del tutto inconsistente: in effetti, questa tesi confonde l'atto fondante l'ente con l'atto di adesione all'ente — che suppone l'ente già costituito e, quindi, da questo non derivante —; in altri termini, atto costitutivo e atto di adesione rispondono a funzioni diverse e possono pertanto trovarsi in diverse relazioni fra di loro. Le prelature personali hanno origine da una volontà fondante esterna all'ente e a coloro che vi apparterranno: la volontà della Santa Sede, che prende l'iniziativa di erigerle « *auditis quarum interest Episcoporum conferentiis* » (can. 294).

La cost. ap. « Pastor Bonus ».

In fondo all'« Avvertenza preliminare », premessa alla monografia qui recensita, il prof. Lo Castro scrive: « Quando ormai il volume era stato tipograficamente composto e le bozze corrette, Giovanni Paolo II ha reso noto il 28 giugno 1988 la cost. ap. sulla curia romana *Pastor Bonus*, il cui art. 80 così dispone:

« Ad hanc Congregationem (sc. pro episcopis) pertinent ea omnia, quae ad Sanctam Sedem spectant circa Praelaturas personales ».

La norma, ribadendo la competenza della Congregazione per i Vescovi sulle prelature personali sancita dalla cost. ap. di Paolo VI *Regimini Ecclesiae universae* (n. 49 § 1), pienamente conferma le conclusioni circa la loro natura giuridica sostenute nel corso del presente lavoro, ricavabili anche dal riconoscimento dell'anzidetta competenza. »

Da parte mia desidero aggiungere solamente che, come, a poca distanza dal Vaticano II, Paolo VI — mediante la cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae* — confermò in maniera inequivocabile la natura delle prelature personali in quanto enti di natura giurisdizionale gerarchica, in conformità con ciò che lo stesso Pontefice aveva stabilito nel motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, così parimenti, vent'anni dopo, Giovanni Paolo II, che si era occupato della nuova istituzione con la cost. ap. *Ut sit*, mediante la quale eresse l'Opus Dei in prelatura personale, ed in modo generale nel Codice di Diritto Canonico, è venuto pure a confermare tale natura delle prelature personali nella cost. ap. *Pastor Bonus*. Vi è, pertanto, una linea di perfetta continuità nei successivi atti del supremo legislatore

— Paolo VI e Giovanni Paolo II — e fra questi atti con il dettato conciliare, a cui restano pienamente fedeli.

Nel redigere queste righe vengono spontaneamente in mente le parole del proemio della dichiarazione *Praelaturae personales*:

« Le Prelature personali, volute dal Concilio Vaticano II per "l'attuazione di peculiari iniziative pastorali" (decr. *Presbyterorum ordinis*, n. 10 § 2) e regolate poi giuridicamente nella legislazione pontificia di applicazione dei Decreti conciliari (cfr. motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, Parte I, n. 4), rappresentano un'ulteriore prova della sensibilità con la quale la Chiesa risponde alle particolari necessità pastorali ed evangelizzatrici del nostro tempo. Per questo motivo, il provvedimento pontificio con cui l'Opus Dei, con il nome di Santa Croce e Opus Dei, è eretto in Prelatura personale mira direttamente alla promozione dell'attività apostolica della Chiesa. Esso, infatti, fa diventare realtà pratica e operativa un nuovo strumento pastorale, finora soltanto auspicato e previsto nel diritto, e lo realizza tramite un'istituzione che si presenta con provate garanzie dottrinali, disciplinari e di vigore apostolico ».